

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 30/12/2019

OGGETTO:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ANNO 2020

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	A
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	A
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	A
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 9	Assenti: 4
-------------	------------

E' altresì presente l'Assessore esterno Mori Claudio

Con l'assistenza del Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Brugnoli Cesare, Lusetti Stefano

C.C. N. 50 DEL 30.12.2019

Presenti n. 9 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006 in forza del quale gli Enti deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza;

VISTO il comma suddetto il quale stabilisce che:

- Gli enti possono deliberare le Tariffe dei tributi entro i termini previsti da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Qualora deliberate, entro i suddetti termini, oltre il 1° gennaio dell'anno di riferimento hanno comunque efficacia da tale data;

DATO ATTO che l'art. 1 co. 26 della Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28/12/2015, n. 208) aveva previsto il blocco per l'anno 2016 degli aumenti di aliquote e tariffe di tributi ed addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015 ed il co. 37 della Legge di Bilancio 2018 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Si precisa che anche per il 2018 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste in particolare la tassa sui rifiuti (TARI). Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari. Si consente inoltre, come già avvenuto per il 2016 e 2017, ai Comuni che negli anni 2016 e 2017 hanno legittimamente confermato la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di riapplicarla nella stessa misura vigente nell'anno 2015.

CONSIDERATO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

RICHIAMATI:

- la Legge n. 147 del 27, dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC;
- la Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015);

- la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016);
- la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017);
- la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205)
- la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145);

PRESA VISIONE, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ed in particolare:

- del comma 669, così come sostituito dal D.L. 16/2014 art., 2 comma 1 lett. f), il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- del comma 671, per cui la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- del comma 675, che stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- del comma 676, per il quale l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- del comma 683, che prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ... le aliquote della TASI”*, e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- del comma 677, così come modificato dalla Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), il quale dispone che: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili ”*;
- del comma 678 che dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, - così come definiti dall'art. 9 comma 3 – bis del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille;

VISTE altresì le seguenti disposizioni in materia di TASI previste dall'art.1, comma 14 della Legge n. 208/2015 a decorrere dal 1/1/2016:

- esenzione dalla TASI per l'abitazione principale (**ad esclusione degli immobili classificati in cat. A/1, A/8 A/9**) e gli immobili alla stessa equiparati dall'art.13, comma 2 del D.L. 6/12/2011, n. 201 (abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente – alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze – casa coniugale assegnata dal giudice ad uno dei coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto

edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate – unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che possiedono i requisiti di cui all'art.13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 – fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali);

- possibilità di aumentare l'aliquota per i fabbricati merce dallo 0,1 fino allo 0,25 per cento o, in diminuzione fino all'azzeramento;

RITENUTO quindi anche per TASI 2020 di confermare le aliquote e detrazioni già in vigore nel 2020 come di seguito riportate:

ALIQUOTE 2020	TASI
<u>NESSUNA ALIQUOTA NE' DETRAZIONE</u>	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Ulteriore detrazione per figli: ZERO</p>
<u>2,5 per mille</u>	<p>FABBRICATI MERCE (D.L. 201/2011 art. 13 comma 9 bis)</p> <p>Trattasi dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione, e che non siano in ogni caso locati. La natura di bene merce deve essere attestata, a pena di decadenza del beneficio, da apposita dichiarazione IMU da presentare entro i termini di legge.</p>
<u>1,0 per mille</u>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA (Legge 147/2013 art. 1 comma 708)</p> <p>Trattasi dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557 effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola.</p>

RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

RITENUTO NECESSARIO pertanto, per tutto quanto sopra esposto, applicare per l'anno 2020 il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per le sole fattispecie di immobili riportate, confermando per ciascuna di esse le aliquote e le norme regolamentari già in vigore che si riportano:

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 - La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura.

Art. 4 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno;

Art. 5 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);

Art 6 - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

DATO ATTO che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 ed ha, pertanto, natura regolamentare, specificando altresì che, per tutto quanto non espressamente regolamentato con il presente atto, si applica la normativa di riferimento vigente;

VISTO l'art.1, comma 688 della L. n. 147/2013, che prescrive che le deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché i regolamenti della TASI, devono essere inviati esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre dell'anno di imposta di competenza, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

CONSIDERATO che nella legge di Bilancio 2020, in corso di approvazione al momento del deposito del Bilancio di previsione 2020-2022, è previsto a decorrere dal 2020 l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) sarà data dalla fusione della IMU e TASI;

DATO ATTO che la proposta di legge sopracitata così come presentata, ancora in discussione al momento del deposito del Bilancio di previsione 2020-2022, lascia ai singoli Comuni la possibilità di aumentare o ridurre le aliquote base per le diverse tipologie di beni immobili e categorie catastali, rimanendo invariate le esenzioni e le riduzioni in vigore nel 2019;

RICONOSCIUTA a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto, come previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 676, della L. n. 147/2013, e dell'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri richiesti a norma dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, favorevoli rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione 2020-2022;

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Menozzi – Righi), astenuti zero espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa:

1.di approvare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2020, differenziate per tipologie di immobile, come riportate nella tabella di seguito, dando atto che sono confermate le medesime aliquote in vigore per l'anno di imposta 2019:

ALIQUOTE 2020	TASI
<u>NESSUNA ALIQUOTA NE' DETRAZIONE</u>	ABITAZIONE PRINCIPALE Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ulteriore detrazione per figli: ZERO
<u>2,5 per mille</u>	FABBRICATI MERCE (D.L. 201/2011 art. 13 comma 9 bis) Trattasi dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione, e che non siano in ogni caso locati. La natura di bene merce deve essere attestata, a pena di decadenza del beneficio, da apposita dichiarazione IMU da presentare entro i termini di legge.
<u>1,0 per mille</u>	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA (Legge 147/2013 art. 1 comma 708)

	Trattasi dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557 effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola.
--	--

2. di dare atto che nella legge di Bilancio 2020, in corso di approvazione al momento del deposito del Bilancio di previsione 2020-2022, è previsto a decorrere dal 2020 l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) sarà data dalla fusione della IMU e TASI e che la proposta di legge sopracitata così come presentata, lascia ai singoli Comuni la possibilità di aumentare o ridurre le aliquote base per le diverse tipologie di beni immobili e categorie catastali, rimanendo invariate le esenzioni e le riduzioni in vigore nel 2019;

3. di confermare altresì le disposizioni regolamentari di applicazione della TASI, specificando che, per tutto quanto non espressamente regolamentato, si applica la normativa di riferimento vigente;

4. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 ed ha, pertanto, natura regolamentare;

5. di inviare in via telematica la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro il 14 ottobre 2017, come prescritto dall'art.1, comma 688 della L. n. 147/2013;

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 DEL 23/12/2019

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ANNO 2020

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 23/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 DEL 23/12/2019

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ANNO 2020

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 23/12/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 50 del 30/12/2019 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 02/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

/ INFOCERT SPA

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 30/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

/ INFOCERT SPA

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 02/01/2020 al 17/01/2020
diverrà ESECUTIVA il 30/12/2019 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 02/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

INFOCERT SPA